



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2047

Annullamento parziale della delibera n. 2002 del 13 settembre 2022 nella parte in cui dispone la cancellazione del sig. Gerardo Forlenza dall'albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del “contributo quota annuale Albo”

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo, “Regolamento Intermediari”) ed in particolare l'articolo 152 comma 1, lettera e), e comma 4;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTI i protocolli d'intesa tra la Consob e l'OCF del 28 giugno 2018 e del 10 agosto 2018 stipulati in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, “Regolamento interno”) e successive modifiche;

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi adottate con delibera n. 1967 del 6 luglio 2022 (nel seguito, “Disposizioni generali”);

VISTA la propria delibera n. 1822 del 21 dicembre 2021 con la quale è stata determinata tra l'altro la misura dei contributi quota annuale dovuti all'Organismo dai soggetti iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo (“contributo quota annuale Albo”) per l'esercizio del 2022;

VISTA la propria delibera n. 1823 del 21 dicembre 2021 con la quale è stato fissato al 15 aprile 2022 il termine per il pagamento dei suddetti contributi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del predetto termine non risultava il pagamento del contributo quota annuale per l'esercizio 2022 del sig. Gerardo Forlenza e che, pertanto, al medesimo veniva comunicato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di cancellazione per mancato pagamento del suddetto contributo entro il termine stabilito;

CONSIDERATO che l'interessato non interveniva nel procedimento e veniva cancellato dall'albo con delibera n. 2002 del 13 settembre 2022;

RILEVATO, tuttavia, che l'Organismo in data 3 ottobre 2022 riceveva dal sig. Forlenza documentazione, dalla quale si evinceva che l'interessato aveva disposto il pagamento in favore dell'Organismo l'ultimo giorno utile;

RITENUTE, pertanto, sussistenti particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentivano l'invio della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato;

CONSIDERATA la proposta di annullamento della delibera n. 2002 del 13 settembre 2022, nella parte in cui disponeva la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Gerardo Forlenza, formulata dal responsabile del procedimento ed in particolare le motivazioni contenute nella relazione unitamente alla documentazione agli atti;

VALUTATA l'idoneità della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione del pagamento nei termini previsti e conseguentemente ritenuti sussistenti i presupposti per l'annullamento parziale della delibera n. 2002 del 13 settembre 2022;

RITENUTO di dover procedere all'annullamento del provvedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione consulenti abilitati all'offerta fuori sede del sig. Gerardo Forlenza, con efficacia immediata alla data della pubblicazione della presente delibera;

DELIBERA:

L'annullamento parziale della delibera n. 2002 del 13 settembre 2022 nella parte in cui dispone la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari in pari data del sig. Gerardo Forlenza, nato a Horsham (GB), il giorno 25 dicembre 1965, [omissis];

La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessato e pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento Intermediari entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, 25 ottobre 2022

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Mauro Maria Marino